

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 SETTEMBRE 2014,
N. 180

**Convocazione dei comizi elettorali per le elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della
Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - della Legge regionale del 23 luglio 2014, n. 21**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 SETTEMBRE 2014,
N. 181

**Ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R.
del 23 luglio 2014, n. 21**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 SETTEMBRE 2014, N. 180

Convocazione dei comizi elettorali per le elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - della Legge regionale del 23 luglio 2014, n. 21

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'art. 122 della Costituzione;
- l'art. 3, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";
- l'art. 1, secondo e terzo comma, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario";
- l'art. 29, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 recante "Statuto della Regione Emilia-Romagna", come sostituito dall'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 27 luglio 2009, n. 12, che fissa in cinquanta il numero dei componenti dell'Assemblea legislativa, compreso il Presidente della Giunta regionale;
- l'art. 32, terzo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 recante "Statuto della Regione

Emilia-Romagna", il quale prevede che le dimissioni volontarie del Presidente comportano lo scioglimento dell'Assemblea legislativa e la decadenza della Giunta regionale;

Vista la nota in data 24 luglio 2014, con la quale il Presidente della Giunta regionale ha rassegnato le proprie dimissioni, nonché la presa d'atto della Consulta di Garanzia statutaria, ai sensi dell'art. 69, comma 1, dello Statuto regionale, avvenuta con delibera n. 2 del 28 luglio 2014;

Visto l'art. 16, primo comma, della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 il quale dispone che nel rispetto della vigente normativa statale, sia adottato dal Presidente della Giunta regionale uscente il decreto di indizione delle elezioni, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna;

D'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della Regione Emilia-Romagna;

DECRETA

- a) i comizi per le elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna sono convocati per domenica 23 novembre 2014;
- b) i Sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
- c) il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 24 SETTEMBRE 2014, N. 181

Ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. del 23 luglio 2014, n. 21

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna sono stati convocati per domenica 23 novembre 2014;

Visti:

- l'articolo 29, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13 recante "Statuto della Regione Emilia-Romagna", come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge Regione Emilia-Romagna 27 luglio 2009, n. 12, che fissa in 50 il numero dei componenti dell'Assemblea legislativa, compreso il Presidente della Giunta regionale;
- l'articolo 16, comma 1, della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 il quale attribuisce al Presidente della Giunta regionale uscente l'adozione del decreto di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni;
- l'art. 3, comma 1, della suddetta Legge 21/2014, il quale

stabilisce che quaranta consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti;

- l'art. 3, comma 2, della Legge regionale n. 21 del 23 luglio 2014, il quale prevede che:

- le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'art. 1, comma 2 dello Statuto regionale;

- la ripartizione dei seggi è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi, assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;

- la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica;

Richiamato il D.p.r. 6 novembre 2012, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 9 ottobre 2011;

DECRETA

- a) Quaranta dei seggi spettanti all'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna, sono assegnati alle singole circoscrizioni provinciali in proporzione alla popolazione, secondo la tabella di seguito riportata:

**TABELLA DI RIPARTIZIONE DI QUARANTA SEGGI DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA TRA LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DELL'EMILIA-ROMAGNA**

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO del 9 ottobre 2011	QUOZIENTE: 108.553		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Bologna	976.243	8	107.819*	9
Ferrara	353.481	3	27.822	3
Forlì-Cesena	390.738	3	65.079*	4
Modena	685.777	6	34.459	6
Parma	427.434	3	101.775*	4
Piacenza	284.616	2	67.510*	3
Ravenna	384.761	3	59.102	3
Reggio nell'Emilia	517.316	4	83.104*	5
Rimini	321.769	2	104.663*	3
Totale	4.342.135	34	651.333	40

ANNOTAZIONI:

- Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un seggio.
- Nove consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
- Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art.3, comma 1, della L.r. 23 luglio 2014, n. 21 e attribuito ai sensi dell'art. 13, comma 3, della stessa legge.;

b) Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente
Vasco Errani